

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 12 – 9698/2012

OGGETTO: Progetto: *“Inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in insediamento industriale esistente senza esecuzione di opere edilizie”*

Comune: *Leinì (TO)*

Proponente: *SCRAP s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 04/08/2011 la Società SCRAP s.r.l. con sede legale in Leinì (TO) Via Piave n. 19, Partita IVA e Codice Fiscale 06994360011 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, relativamente al progetto di *“Inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in insediamento industriale esistente senza esecuzione di opere edilizie”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *"impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- in data 01/09/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 11/10/2011 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;
- in sede di tale Conferenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state

- richieste al proponente integrazioni documentali necessarie per il completamento dell'istruttoria;
- la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Amministrazione in data 16/11/2011;
 - la documentazione integrativa presentata dal proponente è stata verificata nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13/12/2011; in tale sede è stata concordata con il proponente la sospensione del procedimento in attesa di acquisire i risultati di ulteriori indagini;
 - in data 28/12/2011 si è svolto un incontro tecnico finalizzato alla definizione delle modalità di integrazione della caratterizzazione ambientale del sottosuolo presso l'area oggetto dell'intervento;
 - il procedimento è stato riavviato in data 07/03/2012 all'acquisizione della documentazione;

Rilevato che:
Localizzazione

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Leinì in Località Fornacino in Via Piave n. 25 e censita al Foglio n. 50 Particella n. 191 subalterno 109 del NCTE;
- il sito fa parte della più ampia area industriale di Via Piave 21, attualmente inattiva ed oggetto in passato di attività di gestione di rifiuti analoghi a quelli richiesti con la presente istanza; la superficie è di circa 5.112 mq di cui 3.175 mq coperti;

Stato di progetto

- il progetto consiste nella messa in esercizio di un impianto di recupero (operazioni R13 "messa in riserva" ed R4 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" come individuato all'allegato C alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi di matrice per lo più metallica relativamente alle seguenti tipologie individuate dal DM 05/02/1998 e s.m.i.:

Tipologia Rifiuto Allegato 1 Dm 05/02/1998	Movimentazione Annua (t)	Stoccaggio massimo (t)	Operazioni di recupero
3.1: Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	56.000	1.200	R13/R4
3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	16.000	300	R13/R4
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	3.500	200	R13
5.2: parti di mezzi rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate...	1.500	100	R13
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	1.000	80	R13

5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.000	80	R13
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	1.000	80	R13

- è stimata una movimentazione annua di 80.000 t ed uno stoccaggio massimo istantaneo di 2.040 t;
- si stima uno stoccaggio massimo istantaneo di 4200 t per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- le operazioni di recupero e/o riduzione volumetrica sono previste con pinza o con taglio mediante cannello; tutte le operazioni e gli stoccaggi sono previste al coperto;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 3028 del 10/10/2011 dell'Autorità d'Ambito Torinese ATO3;
- nota prot. n. 96926 del 06/10/2011 dell'ARPA Piemonte;
- e-mail del 13/12/2011 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'azienda verrà iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in seconda classe di iscrizione ex DM 350/98 "quantità annuale di rifiuti trattati superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t";
- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- parte dell'area oggetto dell'intervento (strada privata di accesso, viabilità interna, parte di locale servizi) si colloca all'interno della "zona di rispetto" delimitata dall'isocrona a 180 del campo Pozzi

di Settimo Torinese definita con metodo cronologico ed approvata con determinazione della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte n. 180 del 4 marzo 1998;

Pianificazione Comunale

- dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Leinì in data 16/05/2011 ed allegato alla relazione tecnica si evince che l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale quale p 2/1 "*insediamenti impropri: attività produttive artigianali e industriali di servizio, impianti produttivi in area agricola*";
- al fine dell'esercizio dell'impianto dovrà essere prodotto certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte del Comune di Leinì che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/UE sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- il regolamento 333/2011/UE rappresenta il primo regolamento "attuativo" dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il quale stabilisce le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuti (cd. "end of waste") rimandando a successivi interventi legislativi l'individuazione dei criteri specifici per i singoli flussi di rifiuti;
- a condizione dell'integrale rispetto di tutti i criteri e di tutte le prescrizioni – sistema di gestione della qualità e dichiarazione di conformità in primis — stabilite dai 7 articoli e 3 allegati di cui è composto il provvedimento, il regolamento 333/2011/UE stabilisce che i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore;
- occorrono dunque valutazioni sui materiale prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/UE;

4. dal punto di vista ambientale

Situazione pregressa dell'area

- l'ex area produttiva di via Piave 21 è oggetto di messa in sicurezza operativa con progetto definitivo approvato, relativamente a contaminazioni puntuali derivanti da interrimento di rifiuti e di una cisterna interrata, con D.G.C. del Comune di Leinì n. 137 del 19/9/2011 previa trasmissione di una serie di integrazioni;
- a seguito della cessata attività la Società operante sull'area ha eseguito nel corso del 2010 indagini ambientali finalizzate ad accertare eventuali situazioni di contaminazione ascrivibili all'attività produttiva;
- in relazione ad alcuni superamenti delle CSC di cui all'allegato 5 del Titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in data 14/12/2010 è stata trasmessa alle Autorità notifica circa la situazione di potenziale contaminazione; al momento non risulta che sia stato trasmesso il Piano della caratterizzazione previsto dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sulla base di tale situazione, al fine di verificare l'assenza nel lotto sede dell'intervento di potenziali contaminazioni, in sede di prima seduta di conferenza dei servizi è stato richiesto di acquisire i risultati delle indagini ambientali svolte nel 2010;
- dalla relazione trasmessa in data 16/11/2011 si evince che presso il sito non si sono rilevati sondaggi

effettuati in corrispondenza dei capannoni ma solo nei corridoi tra i medesimi ed esternamente ad essi e non viene specificata la motivazione dell'ubicazione dei campionamenti effettuati nel 2010; non si è potuto escludere con certezza l'eventuale contaminazione;

- in particolare, non è risultato possibile relazionare gli unici due sondaggi effettuati nell'area oggetto dell'intervento (SA 14 ed SA 12) alle attività precedentemente svolte nell'area; il ritrovamento inoltre di due campioni con superamenti alle CSC per il parametro C>12 conferma che la caratterizzazione svolta nel 2006 non risultava esaustiva;
- l'indagine integrativa proposta, presentata in data 07/03/2012, con ubicazione dei sondaggi fatta in modo ragionato sulla base delle attività precedentemente svolte, con particolare riferimento a quelle che potrebbero costituire sorgente di potenziale contaminazione, ha compreso la realizzazione di 3 sondaggi a carotaggio continuo:
 - ✓ S1 – 2012 (Ubicato a sud-ovest dell'area oggetto di messa in sicurezza operativa con scopo di verificare l'estensione laterale dell'area interessata dell'interramento di rifiuti ed oggetto di capping)
 - ✓ S2 – 2012 (Ubicato all'interno dell'area storicamente destinata al deposito di car-fluff per consentire il completamento della caratterizzazione di quest'area già parzialmente indagata nel 2010 con il punto di indagine SA 12);
 - ✓ S3 – 2013 (Ubicato all'interno dell'area storicamente occupata dal frantoio e quindi potenzialmente interessata da fenomeni di sversamento di oli);
- i risultati delle indagini svolte non hanno evidenziato per la matrice suolo superamenti delle concentrazioni limite di riferimento per la destinazione d'uso di tipo commerciale/industriale;
- si evidenzia come l'operazione di ripermimetrazione dell'area con esclusione di una parte dal procedimento di bonifica si applica generalmente a seguito dell'esecuzione delle indagini indicate nel Piano di Caratterizzazione ovvero il progetto delle indagini che servono, e devono essere realizzate, per definire l'estensione dell'inquinamento in un sito all'interno del quale è stato riscontrato un superamento dei limiti tabellari rispetto alla destinazione d'uso dell'area;
- nel caso in questione, viste le analisi integrative presentate che non hanno evidenziato superamenti tabellari, si ritiene che le attività proposte dalla Società Scrap possano essere avviate potendo ragionevolmente supporre che non costituiscano impedimento od ostacolo agli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza da eseguire nell'area di Via Piave 21 a seguito della conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in data 14/12/2010;
- si evidenzia comunque che, qualora il procedimento ex art. 242 dovesse definire che sono necessari interventi e/o attività all'interno dell'area oggetto del progetto in esame, questi sono sempre e comunque prioritari rispetto a qualunque altro intervento anche se costituenti vessazione nei confronti dell'attività avviata dalla Società Scrap;

Acque sotterranee

- è pur vero che solo una parte residua dell'area oggetto dell'intervento non destinata a trattamento rifiuti si colloca all'interno della "zona di rispetto" delimitata dall'isocrona a 180 del campo Pozzi di Settimo Torinese ma, in considerazione del fatto che il campo pozzi risulta di importanza strategica per l'approvvigionamento idropotabile nell'ATO3, esso deve essere salvaguardato da azioni od opere che possano determinare nell'immediato o nel futuro potenziali centri di pericolo;
- è stato dunque richiesto al proponente in sede di prima seduta della conferenza dei servizi, di precisare con apposita relazione esplicativa la gestione dell'impianto al fine di escludere che possa essere considerato centro di pericolo e che l'attività prevista consenta a breve e nel futuro il rispetto di quanto previsto nel regolamento regionale 15/R dell'11/12/2006 "*disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- dalla relazione trasmessa in data 16/11/2011, sulla quale SMAT, ATO 3 ed il Settore DB1009-

Servizio Idrico Integrato della Regione Piemonte non hanno effettuato osservazioni in merito, si evince quanto segue:

- ✓ le pavimentazioni in alcuni punti attualmente compromesse verranno ripristinate;
 - ✓ la cisterna per il gasolio, dotata di bacino di contenimento a norma di legge, sarà installata al di fuori dell'isocrona a 180 giorni;
 - ✓ è stata verificata la tenuta del sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia situato all'interno dell'isocrona a 180 giorni come risulta da apposita perizia;
 - ✓ si prevede un periodico monitoraggio delle acque di falda mediante l'esistente rete di piezometri;
- si ritiene che le modalità di monitoraggio della falda dovranno essere concordate con SMAT, ATO 3 ed il Settore DB1009-Servizio Idrico Integrato della Regione Piemonte;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- le aree scoperte interessate dall'attività risultano collettate all'esistente sistema di trattamento delle acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale;
- le aree di piazzale non sono da considerarsi superfici scolanti ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R. "Regolamento regionale recante: *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne* (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- si evidenzia come, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento regionale, le acque non derivanti da superfici scolanti sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

Emissioni in atmosfera

- l'impianto non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;
- non sono previste operazioni potenziale fonte di emissioni diffuse ed odorigene;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene comunque che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono state proposte dal proponente azioni ed opere al fine di poter escludere che l'impianto possa essere considerato centro di pericolo per l'adiacente "zona di rispetto" delimitata dall'isocrona a 180 del campo Pozzi di Settimo Torinese;
- viste le analisi integrative presentate si può ragionevolmente supporre che l'attività possa essere avviata fermo restando il fatto che eventuali interventi previsti dal procedimento ex. art. 242 del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono prioritari anche se dovessero costituire vessazione nei confronti dell'attività avviata dalla Società Scrap;

- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, relativamente all'aspetto acustico possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- produrre certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte del Comune di Leinì che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;
- occorrono valutazioni sui materiali prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/Ue;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*;
- relativamente alle aree all'interno della *“zona di rispetto”* del campo pozzi attenersi ai vincoli ed alle prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R dell'11/12/2006 *“disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;
- come previsto dal proponente, effettuare un periodico monitoraggio delle acque di falda mediante l'esistente rete di piezometri; le modalità dovranno essere concordate con SMAT, ATO 3 ed il Settore DB1009-Servizio Idrico Integrato della Regione Piemonte;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in insediamento industriale esistente senza esecuzione di opere edilizie*" presentato dalla Società SCRAP s.r.l. con sede legale in Leinì (TO) Via Piave n. 19, Partita IVA e Codice Fiscale 06994360011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 19/03/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)